



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

C.F. : 85000910761

P.I. : 00232860767

C.A.P. : 85020

Prot. n. 8755 del 15/10/2009

II° SETTORE : SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI

N 191 DATA 15/10/2009 UFF. SEGRET.	OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato -
---	--

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato la deliberazione di **G.C. nr. 227 in data 04/08/2009**, esecutiva, mediante la quale, relativamente alle esigenze di personale rappresentato dai Settori, prevede anche il ricorso a forme flessibili di assunzione a termine;

Visti :

- ❑ che l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- ❑ il CCNL Regioni Autonomie Locali, stipulato in data 14/09/2000, che, all'art. 2, conferma la possibilità per gli enti del comparto di utilizzare forme di lavoro flessibili;
- ❑ il D.Lgs. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, nr. 30", che ha introdotto la nuova disciplina della somministrazione di manodopera a tempo determinato;

Preso atto che tale disciplina del lavoro temporaneo è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni ai sensi ed entro i limiti di cui all'art. 86, c. 9, del citato D. Lgs. 276/2003, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili ad ordinaria attività dell'utilizzatore;

Considerato inoltre che :

- ❑ l'art. 1, c. 5 6.2 ha introdotto pesanti limitazioni alle possibilità assunzionali di personale a tempo indeterminato;
- ❑ il ricorso al lavoro temporaneo di cui al ripetuto D. Lgs. 276/2003, non costituirà, comunque, titolo esclusivo rispetto alle altre forme di reclutamento del personale;
- ❑ il ricorso alla fornitura di lavoro interinale ha la finalità di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale;
- ❑ la fornitura di lavoratori temporanei consente di realizzare una proficua gestione del personale sotto il profilo dell'efficienza e della rapidità del reperimento delle risorse necessarie;
- ❑

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avvalersi di questa modalità di reclutamento, adottando la procedura operativa che prevede la stipula di un contratto quadro con

una agenzia di somministrazione di lavoro, rinviando la concreta fornitura di lavoratori a successive richieste di attivazione da parte dei settori interessati;

Ritenuto a tal fine dover attivare adeguata procedura selettiva finalizzata ad individuare un'agenzia cui affidare il servizio in oggetto;

Di stabilire che l'affidamento sarà aggiudicato attraverso procedura negoziata ai sensi del vigente regolamento disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**
- 2. di attivare** il procedimento per la selezione di una delle agenzie autorizzate cui affidare il servizio di somministrazione a di lavoro a tempo determinato;
- 3. di stabilire** che la scelta del contraente viene operata come ricorso alla procedura negoziata ai sensi del vigente regolamento disciplinante l'acquisizione di servizi in economia;
- 4. di approvare** lo schema di lettera/invito ed il capitolato d'oneri per la disciplina del rapporto di servizio in oggetto, che distinti sotto le lettere "A" e "B" vengono allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5. di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che :
 - ❑ il contratto del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, da stipularsi a seguito di perfezionamento della procedura di selezione del contraente, ha come finalità principale l'acquisizione di risorse umane correlate alle attività dei settori dell'amministrazione;
 - ❑ oggetto del contratto è la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, da parte dell'agenzia che verrà individuata come affidataria contraente, per le unità, categorie e profili professionali che verranno richiesti;
 - ❑ la stipulazione del contratto avrà luogo nella forma di scrittura privata;
 - ❑ gli elementi essenziali del contratto sono specificati nel capitolato come sopra approvato;

7. di dare atto che della presente determinazione viene data informazione alle rappresentanze sindacali.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dr. Leonardo DI LEO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0976/94611/ Interno 217/218.

Dalla Residenza Municipale lì, 15/10/2009

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI
(Dr. Leonardo DI LEO)

.....

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni successivi:

dal 15/10/2009 al 30/10/2009

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

C.F. : 85000910761

P.I. : 00232860767

C.A.P. : 85020

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. nr.

Spett.le Società:

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di lavoro temporaneo.

La scrivente Amministrazione comunale di San Fele intende avviare una trattativa privata, svolta nella forma di gara ufficiosa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia per l'eventuale utilizzo dell'istituto contrattuale denominato "lavoro interinale", per un periodo massimo di anni uno, con possibilità di rinnovo, relativamente ad unità di personale inquadrato nelle categorie B1, B3, C1 e D1 del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004.

A tale scopo, invita codesta spettabile Impresa a far pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 27/10/2009**, la propria migliore offerta per il servizio riportato in oggetto, secondo le modalità sotto riportate.

Il valore posto a base di gara è costituito dalla percentuale di rivalsa sul costo orario applicato dall'agenzia che non potrà superare il 10%. La percentuale dovrà essere unica per tutte le categorie. La trattativa privata sarà espletata con il criterio del massimo ribasso sulla misura percentuale base sopra indicata.

Modalità di espletamento della procedura.

Le offerte dovranno **pervenire** a questo Comune, ufficio protocollo, a mano o a mezzo raccomandata postale entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 27/10/ 2009**

A tal fine si avverte che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a miglioria, né sarà consentito in sede di gara di presentare altra offerta. Le offerte condizionate sono nulle.

Modalità di presentazione delle offerte:

Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di cui sopra, un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre l'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "Offerta relativa alla fornitura di lavoro temporaneo"

A pena di esclusione dalla gara, detto plico dovrà contenere i seguenti documenti:

A) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice intestata, riportante indirizzo, numero telefonico, di fax, e-mail, codice fiscale e partita Iva, sottoscritta senza autenticazione dal Titolare dell'Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale si attesta:

- 1) generalità, ragione sociale e sede legale dell'Impresa;
- 2) attività dell'Impresa;
- 3) titolari di cariche e qualifiche societarie (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale);
- 4) che nei confronti dell'Impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione indicate all'art. 38 del D.lgs 163/06.
- 5) l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro art.4 D. Lgs 276/03 relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo;
- 6) di accettare l'appalto alle condizioni tutte stabilite dalla presente lettera d'invito e dal relativo capitolato d'onere;
- 7) di aver valutato attentamente le condizioni ivi contenute nonché tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto;
- 8) che la Ditta non è temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- 9) che è in regola con l'applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- 10) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 11) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni stabilite dal D.Lgs 276/03;

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate.

B) Offerta redatta su carta legale o resa legale (da Euro 14,62) con firma leggibile per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'Agenzia, con l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di rivalsa sul costo orario, così come precisato all'art.7 del capitolato. Dovrà inoltre essere specificata la composizione della retribuzione oraria per ciascuna categoria richiesta (costo del lavoro netto), a salvaguardia della regolare applicazione dei parametri retributivi e contributivi del comparto.

L'offerta non sarà valida se condizionata o espressa in modo incompleto, o contenente cancellazioni o abrasioni. In caso di contraddizione tra la dicitura in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'ente appaltante.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, da includere nella busta più grande contenente anche la dichiarazione A, e dovrà recare all'esterno la dicitura "Offerta economica".

Si ricorda che l'omissione o la irregolarità anche di uno solo dei documenti prescritti, o l'irregolarità nelle modalità di presentazione dell'offerta comporterà l'esclusione dalla gara. Resta inteso che il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti trasmesso o presentato nei modi prescritti o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel presente bando.

La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena e incondizionata da parte dell'offerente delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel capitolato d'onori.

Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l'atto di aggiudicazione.

la presente procedura non vincola questa Amministrazione, che può, per causa motivata, annullare la gara.

Ai sensi del Testo unico Privacy D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara e conservati successivamente presso l'archivio comunale. In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui al titolo 2 della predetta legge . Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Per informazioni e per la documentazione relativa all'appalto occorre rivolgersi al Settore : Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele **Tel. 0976/94611- Cell. 348/7206516 – fax :0976/94411** nelle ore di Ufficio

SAN FELE lì, 15/09/2009

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI**

(Dr. Leonardo DI LEO)

II° SETTORE : SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA

CAPITOLATO D'ONERI E CONDIZIONI PER L'APPALTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO.

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto mira a individuare l'impresa appaltatrice che provveda alla somministrazione al Comune di San Fele di figure professionali ascrivibili alle sottoindicate categorie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali:

- Categoria B – posizione economica B1
- Categoria B – posizione economica B3
- Categoria C – posizione economica C1
- Categoria D – posizione economica D1

mediante la forma del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo.

L'appalto comprende una prestazione che riguarda sia l'attività di fornitura di personale che di gestione dello stesso.

Il ricorso a tale servizio , tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Le singole forniture di lavoro temporaneo, saranno richieste alla ditta che risulterà aggiudicataria , di volta in volta, in ragione delle effettive necessità dell'Ente. La stipula del contratto non costituisce comunque obbligo per il Comune di San Fele che si riserva di non avviare alcuna richiesta qualora non si verificassero le fattispecie previste dalla vigente normativa, sia di tipo legale che negoziale, ovvero ritenesse di non avvalersene.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NORME DI RINVIO

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Più precisamente , si fa riferimento al D.Lgs 10.09.03 n.276, all'art. 36 del D. lgs. 165/2001 , ai CCNL Enti Locali, in particolare a quello integrativo 14.9.2000, art. 2.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì osservare quanto stabilito dal bando di gara o lettera/invito e dal presente Capitolato d'oneri e condizioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa rinvio alla normativa di cui sopra.

ART. 3 PROFILI PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE DIVERSE CATEGORIE RICHIESTE

I profili professionali ascrivibili alle diverse categorie richieste troveranno precisazione successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, costituendo oggetto delle rispettive determinazioni di impegno, a seconda del fabbisogno rilevato e della conseguente richiesta all'agenzia aggiudicataria.

ART. 4 MODALITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di fattura, sulla base di un'apposita scheda mensile sottoscritta dal Comune e dal lavoratore indicante le ore effettivamente prestate.

Per ciascun profilo professionale fornito dovrà essere emessa una fattura separata indicante il costo del lavoro e il corrispettivo dell'agenzia nonché l'IVA.

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva.

Potrà essere eventualmente rinnovato per un ugual periodo, se si protrarranno le esigenze straordinarie che lo hanno determinato e se la legislazione vigente lo consentirà.

ART. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La gara per l'individuazione dell'Agenzia, sarà esperita mediante il ricorso al sistema del cottimo fiduciario e l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del massimo ribasso sulla percentuale di rivalsa di cui all'art.7. L'agenzia dovrà indicare la percentuale di rivalsa sul costo orario che dovrà essere unica per tutte le categorie contrattuali.

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto disposto dall'art. 86 del D.lgs. 163/06, e non saranno accettate quelle che non salvaguardino almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi dell'Amministrazione appaltante.

ART. 7 VALORE A BASE DI GARA

In assenza della predeterminazione dell'entità della fornitura (numero, durata e profili professionali da fornire nel periodo di vigenza del contratto), si pone a base di gara il corrispettivo da riconoscere all'agenzia fornitrice, fissato nel 10,00% + IVA di legge.

ART. 8 SVINCOLO DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 60° giorno dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora non sia stata notificata l'aggiudicazione.

ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1 – iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

2 – iscrizione Albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art.4 D.Lgs 276/03.

.

ART. 10 CONTRATTO DA STIPULARSI CON L'AGENZIA

Dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, a ogni richiesta di somministrazione di lavoratore temporaneo.

Alla precisazione del profilo professionale da fornire ascritto alle categorie indicate e all'effettivo impegno finanziario provvederà dopo l'aggiudicazione il Responsabile del Settore competente.

Ogni contratto, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti all'art. 21 D.Lgs 276/03, dovrà essere firmato, per l'Agenzia, dal titolare o legale rappresentante, e per il Comune, dal Capo Settore competente.

ART. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto per l'aggiudicatario di subappaltare il servizio o di cederlo a qualsiasi titolo.

ART. 12 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA.

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal seguente capitolato e dai contratti e nel rispetto delle seguenti modalità:

1 – il **Comune di San Fele**, subito dopo l'aggiudicazione del servizio, provvederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo per ciascun profilo professionale all'impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita nota firmata dal Responsabile di Settore competente, nel rispetto di un termine massimo di preavviso di 5 gg. lavorativi. La richiesta specificherà la professionalità richiesta, indicherà il Settore d'impiego, la sede e l'orario di lavoro, e la sua articolazione e la durata della fornitura;

2 – i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli enti locali, secondo la declaratoria della categoria professionale cui appartengono ;

3 – l'orario di lavoro sarà quello stabilito per ogni figura professionale nella lettera di commissione di cui al C.1 e non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario;

4 – il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal CCNL e potrà essere eventualmente maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti che possano entrare in vigore nel periodo di prestazione del lavoratore interinale;

5 – il **Comune di San Fele** si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 RISERVE

Ove lo ritenga necessario , il **Comune di San Fele** si riserva di selezionare i prestatori di lavoro avviati dall'agenzia, sulla base delle esperienze pregresse degli stessi presso il comune o altre pubbliche amministrazioni.

ART. 14 SOSTITUZIONI DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro, per cause imputabili al singolo lavoratore o all'impresa fornitrice, l'Agenzia sarà tenuta, a richiesta e con ogni onere a suo carico , a procedere alla sostituzione degli stessi, entro 5 gg. lavorativi dal verificarsi dell'interruzione.

Nel caso di assenze del lavoratore per malattia o infortunio, o altre assenze, che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL Enti Locali, che superino la durata di 1 mese, la Società fornitrice, a richiesta, si impegna a sostituire il lavoratore. Anche in tal caso il comune dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

La risoluzione dei singoli contratti stipulati tra il Comune e l'Agenzia (e quindi l'interruzione dei rapporti derivanti dai contratti di lavoro individuale in essere) potrà essere richiesta dall'Amministrazione:

1 – qualora l'impresa non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 14;

2 – nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario;

3 – nel caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

4 – nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, o del capitolato d'oneri, o comunque della vigente normativa in materia;

5 – nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;

6 – nel caso in cui l'Amministrazione, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'Agenzia aggiudicataria non sia soddisfacente.

Nei casi suindicati il comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con una semplice comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della Società fornitrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la Società nulla avrà a pretendere come risarcimento, se non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data indicata nella lettera di comunicazione.

ART. 16 RAPPORTO TRA IL LAVORATORE TEMPORANEO E IL COMUNE

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e il **Comune di San Fele** è di tipo gerarchico-funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo

dell'ente utilizzatore ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dall'ente utilizzatore.

ART. 17 DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI

All'interno della durata contrattuale generale, i singoli contratti di somministrazione potranno avere durata variabile ed essere oggetto di interruzione o proroga, debitamente motivati dal Responsabile di Settore competente.

ART. 18 LIBERTÀ SINDACALI

Ai lavoratori interinali sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

ART. 19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente all'Agenzia la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell'art. 7 della L. 300/70.

ART. 20 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicatario stesso, di tutte le disposizioni di legge e di capitolato, e in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non rispondente, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente a eliminare le disfunzioni rilevate.

ART. 21 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Testo unico Privacy D.Lgs 196/2003

ART. 22 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Potenza.

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI
(Dr. Leonardo DI LEO)**